

3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 16 del 19.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — VTB Bank/Consiglio

(Causa T-734/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un'attività economica»)

(2018/C 392/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (San Pietroburgo, Russia), (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, avvocato, C. Claypoole, solicitor e M. Lester, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e S. Boelaert, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, p. 54), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 16 del 19.1.2015.
